

Publicato il 21/06/2021

N. 00575/2021REG.PROV.COLL.

N. 00157/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2020, proposto da OMISSIS, rappresentate e difese dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-Empedocle S.C.P.A., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e Caterina Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello, 40;
-Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la revocazione

della sentenza del CGARS n. 1017/2019, concernente espropriazione per pubblica utilità e passaggio del diritto di proprietà a favore del Demanio dello Stato – Ramo Strade.

Visto il ricorso per revocazione, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Empedocle S.C.P.A. e di Anas s.p.a. ;

Viste le memorie e note della ricorrente e della resistente Empedocle, a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 16 giugno 2021 il cons. Marco Buricelli;

Considerati presenti, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. n. 137/2020, gli avvocati Gaetano Caponnetto, Massimiliano Mangano e Caterina Piraino;

Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.L'impugnazione ha a oggetto la domanda di revocazione della sentenza in epigrafe, con la quale questo Consiglio ha respinto l'appello proposto dalle società OMISSIS, nei confronti di Anas e Consortile Empedocle, per la riforma della sentenza del Tar Sicilia n. 2186/2018, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso delle società stesse, diretto all'annullamento del decreto prot. n. 2509 del 28.8.2014, emesso da Empedocle e con il quale era stata disposta l'espropriazione definitiva per pubblica utilità e il passaggio del diritto di proprietà a favore del Demanio dello Stato – Ramo strade, proprietaria Anas s.p.a. concessionaria, dei beni immobili di

proprietà delle società odierne ricorrenti siti nel comune di Racalmuto, contrada Zaccanello – S.S. 640 km 25+498, e rivolto inoltre al conseguente risarcimento del danno.

2. In primo grado, era stato preliminarmente ricostruito l'iter del procedimento, che aveva portato alla adozione dell'atto contestato, a partire dalla delibera n. 49 del 13.5.2004 con la quale l'Anas aveva approvato il progetto definitivo di ammodernamento a quattro corsie della S.S. 640.

Il progetto definitivo dei lavori relativi al primo stralcio dell'arteria, con riferimento al tratto dal km 9+800 al km 44+400, era stato approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con la delibera n. 156/2005 del 2.12.2005, pubblicata in GURS n. 196 del 24.8.2006 e registrata alla Corte dei conti in data 20.7.2006.

Dinanzi al Tar, le società ricorrenti avevano rilevato la tardività della definizione del procedimento amministrativo di espropriazione e, in particolare, che il decreto di esproprio era intervenuto oltre il termine finale quinquennale previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 327/2001, decorrente dalla dichiarazione di pubblica utilità costituita dalla citata delibera n. 156 del 2.12.2005 o, tutt'al più, essendo stata la delibera del Cipe registrata alla Corte dei conti il 20.7.2006, era da quest'ultimo momento che - si sosteneva nel ricorso originario - il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità avrebbe dovuto iniziare a decorrere ai fini della emissione del decreto di esproprio.

In primo grado, la resistente Empedocle aveva dedotto che il termine iniziale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità non sarebbe potuto decorrere dalla data della adozione della deliberazione del Cipe n. 156/2005, essendo tale deliberazione subordinata alla stipula di un Atto integrativo della Regione Siciliana con il quale si includeva esplicitamente l'opera nell'elenco degli interventi costituenti infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse

regionale, di cui alla Intesa generale quadro I tra Governo e Regione Siciliana del 14.10.2003, atto aggiuntivo stipulato il 4.10.2007.

3. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e ha ritenuto che la procedura espropriativa non fosse stata definita tardivamente, avendo considerato che il termine iniziale di efficacia della delibera del Cipe n. 156/2005 dovesse decorrere dalla data del I Atto aggiuntivo (4.10.2007) e che dunque il decreto di esproprio del 28.8.2014 fosse stato adottato nel rispetto del termine di cui al comma 4-bis dell'art. 166 del d.lgs. n. 163/2006 col quale, in deroga a quanto stabilito ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del d.P.R. n. 327/2001, è stato disposto che per gli interventi di cui alla legge – obiettivo n. 443/2001 *il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera...*

Nella sentenza di primo grado si legge tra l'altro che, per quanto riguarda la individuazione del termine iniziale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, *la clausola finale n. 3.1 della delibera del CIPE ... n. 156/05 del 2.12.2005 ... con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 "di Porto Empedocle", tratto dal Km. 9+800 al Km. 44+400, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, recita: "3.1. L'efficacia della presente delibera resta subordinata alla stipula di atto integrativo con la Regione siciliana che "includa esplicitamente" l'opera in esame tra le infrastrutture oggetto dell'Intesa generale quadro, così come previsto dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003... l'opera ... è stata poi "espressamente contemplata" dal I° Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 4.10.2007 sicché il termine iniziale di efficacia della delibera CIPE e, con essa, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ha cominciato a decorrere da detta data. Conseguentemente la dichiarazione di pubblica utilità, secondo la normativa vigente ratione temporis (art. 13, co. 4, del T.U.E.) avrebbe dovuto scadere decorso il termine di cinque anni, e dunque il 4.10.2012. Tuttavia, con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato introdotto il comma 4 bis dell'art. 166 del codice degli appalti (D.lgs.*

163/2006), con il quale - in deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 13 D.P.R. 327/2001 - è stato disposto che per gli interventi di cui alla legge obiettivo (L. 443/2001) "Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera... La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica, 8 giugno 2001, n. 327. A mente di quanto disposto il termine di sette anni decorrente dal 4.10.2007 (termine iniziale di efficacia della delibera CIPE n. 156/05 del 2.12.2005 e, dunque, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) andava a scadere nella data del 4.10.2014; e poiché il decreto di esproprio è stato adottato il 28.8.2014, e dunque entro il termine di scadenza finale del procedimento espropriativo, deve concludersi che esso è stato legittimamente adottato nel rispetto dei termini di legge...

4. Con l'appello il signor OMISSIS ha formulato un unico, articolato motivo di impugnazione, basato su *erronea interpretazione e applicazione di legge (art. 13 d.P.R. n. 327/2001) - travisamento dei fatti - carenza di potere e omessa pronuncia.*

Empedocle e il giudice di primo grado avrebbero equivocato sulla individuazione del termine di decorrenza, avendo ommesso di considerare che, in ordine al primo tratto, che va dal km 9+800 al km 44+400, in cui ricade il terreno delle società ricorrenti (km 25+498), l'Accordo generale quadro Governo – Regione è del 28.12.2006, mentre l'Atto aggiuntivo del 4.10.2007 riguarda il secondo e ultimo tratto del raddoppio della SS 640, che va dal km 44+400 sino a Caltanissetta, e non comprende il terreno delle ricorrenti.

Al riguardo, e in particolare, nella parte in FATTO della sentenza impugnata si legge che *l'appellante sostiene ... che l'Atto aggiuntivo del 4/10/2007 non riguarderebbe i suoi terreni, compresi nel tratto che va dal km 9+800 al km 44+400 che sarebbero invece stati contemplati nell'accordo Generale quadro Stato Regione del 28.12.2006, e dunque che sarebbero stati erroneamente considerati i termini della procedura dal giudice di primo grado poiché l'accordo stipulato in data 4/10/2007 riguarderebbe il secondo ed ultimo tratto del raddoppio che va dal*

km 44+400 sino a Caltanissetta...la società Empedocle ha dedotto sulla irrilevanza dell'Accordo di programma (quadro – trasporti stradali) del 28.12.2006 tra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della infrastrutture ed Anas s.p.a (e la Regione Siciliana) che non costituirebbe affatto atto aggiuntivo all'intesa generale quadro tra (il Governo) e la Regione Siciliana del 14.10.2003 ma esclusivamente Accordo di programma... .

Nella parte in DIRITTO, sulla individuazione della data di decorrenza della efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, la sentenza di appello afferma che *la delibera CIPE n. 156/2005 del 2.12.2005 con cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'adeguamento a quattro corsie della SS 640 - tratto dal km 9+800 al km.44+400 - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, al punto 3.1. riporta (quanto segue:) "l'efficacia della presente delibera resta subordinata alla stipula di atto integrativo con la Regione Siciliana che includa esplicitamente l'opera in esame tra le infrastrutture oggetto dell'intesa generale quadro come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003. Dalla lettura degli atti di causa risulta che le opere oggetto del giudizio sono espressamente contemplate nel primo atto aggiuntivo alla Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 4/10/2007. Si legge infatti all'art. 2 del predetto accordo che: "1. Nell'elenco degli interventi che costituiscano le "infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale- di cui alla Intesa Generale Quadro I fase sottoscritta tra il Governo e la Regione Siciliana il 14 ottobre 2003, sono inserite ...le opere necessarie all'adeguamento a quattro corsie della SS 640- itinerario Agrigento-Caltanissetta A19" senza indicazione- come invece sostenuto da parte appellante- del tratto o del Km. L'opera per cui è giudizio è stata dunque "espressamente contemplata" dal I° Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 04/10/2007, sicché il termine iniziale di efficacia della delibera CIPE e, con essa, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ha cominciato a decorrere da detta data. Conseguentemente la dichiarazione di pubblica utilità, secondo la normativa vigente *ratione temporis* (art. 13, co. 4, del T.U.E) (sarebbe) dovuto scadere decorso il termine di 5 anni, e dunque il 4.10.2012, termine che, per effetto della modifica della legge n. 106 del 12 luglio 2011, è stato portato ad anni 7. Per la richiamata applicazione*

della l. n. 106/2011, è di tutta evidenza la piena legittimità della procedura espropriativa culminata nel ripetuto decreto di esproprio prot. n. 2509 del 28.8.2014, essendo stato tale atto indiscutibilmente emanato entro il termine previsto dalla normativa in materia...

5. Con il ricorso in epigrafe il OMISSIS, quale legale rappresentante di entrambe le società, ha dedotto errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere, il CGARS, considerato l'esistenza di un unico accordo di programma previsto per la realizzazione dell'opera pubblica riguardante l'adeguamento a quattro corsie della S.S.640, itinerario Agrigento-Caltanissetta, mentre in realtà l'opera in questione è disciplinata da due decreti: il primo, quello del 28.12.2006, concernente il primo tratto della strada (che va dal km 9+800 al km 44+400-e il terreno della società si trova in corrispondenza del km 25+498), mentre il secondo decreto, quello che riguarda l'opera nel tratto che va dal km 44+400 sino a Caltanissetta ed oltre, è del 4.10.2007.

Il giudice di appello sarebbe chiaramente incorso in un errore di fatto nell'affermare *che l'opera per cui è giudizio è stata dunque espressamente contemplata dal I° Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 4/10/2007, sicché il termine iniziale di efficacia della delibera CIPE e, con essa, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ha cominciato a decorrere da detta data.*

Riepilogata la previsione di cui al p. 3.1. della deliberazione del Cipe n. 156 del 2.12.2005, il ricorrente osserva che l'Accordo di programma quadro sul trasporto stradale del 28.12.2006 tra Ministeri, Anas e Regione Siciliana, all'art. 3, punto 3 prevede *la realizzazione dell'itinerario Agrigento-Caltanissetta a 4 corsie di marcia per la connessione della fascia costiera agrigentina con la A19 – svincolo di Caltanissetta*, mentre l'art. 4, punto 4, prevede la relativa copertura finanziaria. L'art. 6, infine, prevede testualmente al punto 1: *Come disposto al punto 3.5 della Delibera CIPE 14/06, nella tabella 2/A sono indicati gli interventi relativi al sistema stradale coerenti con gli obiettivi e criteri dell'Accordo e che, alla data di stipula del presente Accordo, risultano attivati o dispongono delle*

condizioni tecnico-finanziarie per essere immediatamente attivati. Nel punto 3 dell'art. 6 viene specificato, invece, che nella tabella 2/B sono indicati gli interventi programmati sul sistema stradale, coerenti con gli obiettivi e criteri dell'Accordo e già inseriti nel I Programma delle Opere Strategiche e quelli che, alla data del detto accordo (28/12/2006), presentano una parziale copertura finanziaria, e pertanto non sono immediatamente attivabili. Il primo tratto di strada del citato progetto di adeguamento dell'itinerario Agrigento/Caltanissetta, che va dal km 9+800 al km 44+400 (e in cui come detto ricade il terreno del ricorrente) è inserito nella Tabella 2/A (interventi di immediata attivazione), mentre il secondo, quello che va dal km 44+400 - tratto Canicattì-Caltanissetta - II lotto, è incluso nella Tabella 2/B (interventi che non sono di immediata attivazione).

Appare evidente quindi – prosegue il ricorrente - che sulla base di tale “Accordo integrativo Stato – Regione” l'opera in questione era stata condivisa e contrattualmente normata come di immediata attuazione, sì che è dalla data della sottoscrizione del detto Accordo (28 dicembre 2006) che decorre il termine iniziale di efficacia della delibera del CIPE e, con essa, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Il giudice di appello avrebbe fondato il suo convincimento su un falso presupposto di fatto, correlato alla erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo, verisimilmente dovuto a una svista o a un errore nella lettura degli atti di causa, giacché nulla viene detto dal CGARS nella sentenza in ordine all'Accordo Quadro del 28/12/2006, della cui esistenza il giudice di appello non si sarebbe accorto, e ciò non è un errore che coinvolga una attività valutativa del giudice, oppure apprezzamenti di risultanze processuali, ma è un errore materiale, costituisce una errata cognizione della realtà, un vero e proprio “abbaglio dei sensi”: la domanda di revocazione è diretta infatti a *eliminare l'ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto.*

Dal che, la richiesta di revoca della sentenza e di accoglimento del ricorso in appello. In subordine, viene chiesta la nomina di un CTU per verificare, tra l'altro, in quale accordo di programma sia inserito il fondo del OMISSIS, oggetto di esproprio.

6. Resistono Anas ed Empedocle.

7. Il ricorso è inammissibile nella sua fase rescindente, per la mancanza del preteso errore di fatto revocatorio riconducibile alla ipotesi di cui al combinato disposto degli articoli 106 del c.p.a. e 395, comma 1, n. 4) del c.p.c.

7.1. In via preliminare e in termini generali appare utile rammentare che una sentenza pronunciata in grado di appello può essere impugnata per revocazione se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (v. art. 395, n. 4, c.p.c.).

La disposizione suindicata chiarisce che questo errore vi è quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

In ogni caso, può esservi errore di fatto revocatorio solo se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Secondo un orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, l'errore di fatto revocatorio può essere configurato solo con riferimento all'attività compiuta dal giudice di lettura e di esame degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non può riguardare la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto di tali atti e non ricorre, quindi, nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, o quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste

che danno luogo semmai a un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante la revocazione che, altrimenti, si trasformerebbe in un ulteriore terzo grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 5 del 24 gennaio 2014, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5258 del 2015 e Sez. VI, n. 2705 del 2016 e altre; da ultimo, CGARS, nn. 303 e 250 del 2021, e Cons. Stato, V, n. 567/2021).

L'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, come ha precisato l'Adunanza plenaria n. 5 del 2014, deve, quindi: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenersi a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Va soggiunto che l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (v. Cons. Stato, Ad. plen. n. 1/2013).

L'errore di fatto che consente di mettere in discussione la decisione del giudice con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 n. 4, c.p.c. non coinvolge, pertanto, l'attività valutativa dell'organo giudicante, ma tende a eliminare l'ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo il quale promana da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio.

In altre parole, l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale, ossia in una svista - obiettivamente e immediatamente rilevabile - che abbia indotto il giudice ad affermare o soltanto a supporre (purché tale

supposizione non sia implicita, ma sia espressa e risulti dalla motivazione) l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 697 del 2014 e, più di recente, n. 2705 del 2016).

7.2. Tutto ciò premesso, trasferendo adesso i principi esposti sopra nella vicenda in esame, il Collegio ritiene che non si ricada in una fattispecie di errore revocatorio riconducibile alla ipotesi di cui agli articoli 106 del c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., così come delineata dalla – pacifica – giurisprudenza amministrativa sopra ricordata.

Si è già rilevato che tra i presupposti fondamentali per fondare una domanda di revocazione vi è anche che l'errore di fatto attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia motivato.

Come si ricava dalla esposizione della vicenda processuale riepilogata sopra al p. 4., sul “punto controverso” attinente a quale dovesse essere la data della decorrenza del termine, settennale, per l'emissione del decreto definitivo di esproprio (il 4.10.2007, vale a dire la data del I Atto aggiuntivo, o un'altra data, anteriore), la sentenza impugnata si è pronunciata, nella consapevolezza, esternata ai pp. 4. e 5. della parte in Fatto della sentenza medesima, che ad avviso dell'appellante l'Atto aggiuntivo del 4.10.2007 non riguardava i “terreni OMISSIS”, compresi nel primo tratto dell'opera, che va dal km 9+800 al km 44+400, i quali, invece, sarebbero stati, in tesi, contemplati nell'Accordo di programma quadro – trasporti stradali del 28.12.2006, e che viceversa ad avviso di Empedocle quest'ultimo Accordo era da considerarsi irrilevante ai fini di causa e non classificabile come Atto aggiuntivo – integrativo rilevante, inclusivo dell'opera tra le infrastrutture oggetto della Intesa generale quadro, sulla base del richiamo operato nella deliberazione del Cipe n. 156/2005.

E' contrario a quanto si ricava dall'esame della sentenza impugnata, nella sua parte in Fatto e in Diritto, sostenere, come pure fa il ricorrente, che il giudice di appello non si sarebbe “accorto” della esistenza dell'Accordo di programma quadro del

28.12.2006, incorrendo con ciò in una svista, rilevabile in via immediata e senza bisogno di indagini particolari, o in un abbaglio dei sensi, in ordine alla individuazione della data di decorrenza del termine settennale anzidetto.

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non solo, infatti, ai punti 4. e 5. della parte in Fatto della decisione impugnata, il CGA menziona e, dunque, considera l'Accordo di programma – quadro sul trasporto stradale Ministeri – Anas – Regione Siciliana del 28.12.2006 anche là dove questo Consiglio ha cura di riassumere la tesi difensiva di Empedocle secondo la quale detto Accordo di programma – quadro sarebbe irrilevante ai fini di causa, non costituendo affatto “atto aggiuntivo” alla Intesa generale quadro tra Governo e Regione Siciliana del 14.10.2003 –Atto integrativo / aggiuntivo, alla stipula del quale veniva fatto richiamo nella deliberazione del Cipe n. 156 del 2.12.2005.

Vi è di più.

Nella parte in Diritto della sentenza, questo Consiglio, rammentato il richiamo, operato dalla deliberazione Cipe citata, all'Atto integrativo *che include esplicitamente l'opera tra le infrastrutture oggetto della Intesa generale quadro del 14.10.2003*; evidenzia come dagli atti di lite risulti che l'opera in esame è contemplata espressamente nel primo Atto aggiuntivo, alla Intesa generale quadro citata del 4.10.2007, art. 2, *senza indicazione – come invece sostenuto da parte appellante – del tratto o del km ...l'opera per cui è giudizio è stata dunque espressamente contemplata dal I° Atto aggiuntivo...del 4.10.2007*, con conseguente decorrenza del termine settennale dal 4.10.2007 e non dal 28.12.2006, e conformità a diritto del decreto di esproprio.

Non viene dunque in rilievo una svista, o un abbaglio dei sensi, o una errata percezione, risultante in modo istantaneo e incontrovertibile dagli atti di causa.

Tutt'al più, potrebbe forse porsi, in via di mera ipotesi, un problema di eventuale scorrettezza, o di inesattezze, nella attività di apprezzamento di risultanze processual – documentali, comunque di tutt'altro che immediata e semplice rilevabilità, e

sottoposte a un esame critico del giudice: ma ciò implicherebbe il coinvolgimento del giudice di appello in un ipotetico errore di natura valutativa, il che esclude che si ricada nel campo di applicazione dell'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c. .

Non può essere pertanto condiviso il riferimento, compiuto dal ricorrente, a un *ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa ha avuto il giudice*.

In realtà, il ricorrente, nel riproporre, inammissibilmente, in sede di domanda di revocazione, una questione che ha costituito punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata, è incorso in un tentativo, non consentito dal sistema processuale, di ottenere un terzo grado di giudizio, un *appello sull'appello*.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza nei riguardi di Empedocle mentre, nei confronti della s.p.a. Anas, le stesse possono essere eccezionalmente compensate, avuto riguardo anche alla difesa di forma svolta dalla difesa dell'Ente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente decidendo, dichiara il ricorso per revocazione inammissibile.

Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla Consortile Empedocle l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre ad accessori, per compensi e spese.

Spese compensate nei riguardi dell'Anas.

Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 giugno 2021, svoltasi da remoto in videoconferenza e con la contemporanea e continua presenza dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE

Marco Buricelli

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO